

(N. 1981)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1957

Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei sanitari già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

ONOREVOLI SENATORI. — È norma generale che i pubblici impiegati possano partecipare senza alcun limite di età ai concorsi per l'accesso ad altre carriere. La norma vale sia per gli impiegati dello Stato che partecipino a concorsi presso le pubbliche Amministrazioni (articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato), sia per gli impiegati di ruolo dei Comuni, Province e Consorzi che partecipino a concorsi presso gli enti locali (articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383).

Limitazioni sono invece stabilite per i sanitari di ruolo degli enti locali, che beneficiano dell'esonero dal requisito dell'età solo quando concorrano a posti analoghi a quelli già ricoperti all'atto del concorso, e non anche negli altri casi (regio decreto 11 marzo 1935, n. 281).

Così, ad esempio, l'ufficiale sanitario può partecipare senza limitazioni di età ad altri concorsi per ufficiale sanitario, ma è soggetto ai normali limiti se concorre a posti di medico condotto. Lo stesso dicasi per il medico condotto che intenda partecipare a concorsi per ufficiale sanitario.

Questo più rigoroso trattamento nei confronti dei sanitari già in servizio di ruolo non pare del tutto giustificato.

Scopo del limite di età per l'accesso ai pubblici impieghi non è quello di garantire l'idoneità e le attitudini del candidato (che si accertano rispettivamente attraverso le prove di esame e i prescritti controlli sanitari), ma di assicurare che, al raggiungimento del limite massimo di età per la permanenza in servizio, il dipendente abbia maturato il diritto a pensione e possa quindi essere collocato a riposo.

Tale obbiettivo viene pienamente raggiunto quando il concorrente sia già impiegato di ruolo e il suo precedente servizio possa cumularsi con il nuovo ai fini di quiescenza: il che si verifica, come per gli altri impiegati, anche per i sanitari degli enti locali, facendo essi capo, quanto al trattamento di pensione, ad un unico istituto previdenziale (Cassa di previdenza per i sanitari, dipendente dal Ministero del tesoro).

Non sussistono quindi difficoltà di principio a che la norma di cui al citato articolo 221 del

testo unico della legge comunale e provinciale sia estesa anche al personale sanitario di ruolo dipendente dai Comuni, dai Consorzi e dalle Province in modo da consentire ai medesimi — per ragioni di equità ed in conformità del vigente indirizzo legislativo — la partecipazione ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, indipendentemente dal limite di età.

In tali sensi è stato predisposto il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I sanitari titolari di posti di ruolo presso Amministrazioni comunali, consorziali e provinciali sono ammessi, in esenzione dal limite di età, a partecipare ai concorsi disciplinati dal regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.